

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 784, 1140-A*

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATRICE BIANCONI)

Comunicata alla Presidenza il 26 febbraio 2003

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma (n. 784)

d'iniziativa dei senatori CUTRUFO, MEDURI, FRAU, SAMBIN, PEDRIZZI, EUFEMI, CICCANTI, COZZOLINO, BIANCONI, SALINI, DEMASI, GIRFATTI, FORTE, MAGNALBÒ, TREMATERRA, MAFFIOLI, MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE, BATTAGLIA Antonio, OGNIBENE, GUZZANTI, FORLANI, MELELEO, CAMBER, TATÒ, MUGNAI, BASILE, GRILLOTTI, CONSOLO, IZZO, COMPAGNA, GUBERT e MAINARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 2001

Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma (n. 1140)

d'iniziativa dei senatori BATTISTI, MANCINO, COLETTI, BAIO DOSSI, LAURIA, VERALDI, COVIELLO, DATO, FORMISANO, DENTAMARO, GAGLIONE, SCALERA, LIGUORI, BASTIANONI e DALLA CHIESA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 2002

* La 7^a Commissione permanente ha deliberato, in data 12 febbraio 2003, di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato dei disegni di legge nn. 784 e 1140, licenziati in sede referente il 5 novembre 2002 (si veda lo stampato 784, 1140-A), successivamente riassegnati alla Commissione medesima in sede deliberante in data 11 febbraio 2003, e quindi rimessi all'Assemblea, il 12 febbraio 2003, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento.

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegni di legge:		
– testo unificato proposto dalla Commissione	»	6
– n. 784, d’iniziativa dei senatori Cutrufo ed altri	»	8
– n. 1140, d’iniziativa dei senatori Battisti ed altri	»	9

ONOREVOLI SENATORI. – La Commissione ha esaminato i disegni di legge nn. 784 e 1140, entrambi recanti norme sull’Istituto di studi politici S. Pio V di Roma, in sede referente a partire dal 12 marzo 2002. L’esame si è concluso il successivo 5 novembre, con l’approvazione di un testo unificato, sul quale si erano espresse in senso favorevole sia la Commissione affari costituzionali che la Commissione bilancio.

Tale testo unificato è stato pertanto licenziato per l’Assemblea, con relazione comunicata alla Presidenza in data 8 novembre 2002 (atto Senato n. 784, 1140-A), cui rinvio per un approfondimento di merito.

L’11 febbraio 2003, la Presidenza del Senato riassegnava tuttavia i predetti disegni di legge alla Commissione in sede deliberante.

In considerazione dell’urgenza di definire il provvedimento, che reca del resto stanziamenti a decorrere dal 2003, la Commissione poneva immediatamente i due disegni di legge all’ordine del giorno per il successivo 12 febbraio. Da parte del prescritto numero di senatori ne veniva tuttavia richiesta la rimessione all’esame dell’Assemblea.

Dando per acquisite le fasi procedurali già svolte, la Commissione mi rinnovava quindi il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul medesimo testo unificato già accolto dalla Commissione lo scorso 5 novembre ed in tal senso sollecito un tempestivo voto dell’Aula.

BIANCONI, *relatrice*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASTORE)

sul testo unificato predisposto per i disegni di legge nn. 784 e 1140

12 febbraio 2003

La Commissione, esaminato il testo unificato relativo ai disegni di legge nn. 784 e 1140, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRARA)

sul testo unificato predisposto per i disegni di legge nn. 784 e 1140

13 febbraio 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo proposto dalla Commissione per i disegni di legge nn. 784 e 1140, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che al comma 2 dell'articolo 3 le parole: «legge 28 dicembre 2001, n. 448» siano sostituite dalle altre: «legge 27 dicembre 2002, n. 289».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Norme sull'Istituto di studi politici
«S. Pio V» di Roma**

Art. 1.

1. L'Istituto di studi politici «S. Pio V», con sede in Roma, di seguito denominato «Istituto», conservando la natura giuridica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 101, è ente di ricerca non strumentale, dotandosi di ordinamento autonomo ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni. L'Istituto ha la finalità di promuovere ed incoraggiare, in Italia ed all'estero, le ricerche e gli studi nelle discipline umanistiche, con particolare riferimento a quelle storico-politiche, nonché ai problemi della società contemporanea.

2. Per il perseguimento dei suoi fini l'Istituto, in particolare:

a) organizza conferenze, congressi, incontri e seminari per incrementare scambi di studio e di esperienze scientifiche;

b) cura la pubblicazione di studi e ricerche;

c) concede borse di studio agli iscritti ai corsi e contributi a studiosi particolarmente qualificati, per ricerche attinenti ai fini istituzionali dell'ente;

d) eroga premi per la ricerca.

3. Per la realizzazione dei suoi compiti, l'Istituto può stipulare accordi di partecipazione e convenzione con istituzioni scientifiche, umanitarie ed economiche, italiane ed estere che operano nei settori di attività indicati al comma 1.

Art. 2.

1. L'Istituto è disciplinato da regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilità, ai sensi della citata legge n. 168 del 1989, e successive modificazioni, concernenti anche l'organizzazione scientifica, la dotazione organica ed il trattamento giuridico ed economico del personale docente e non docente occorrente al funzionamento dell'Istituto medesimo.

Art. 3.

1. Per l'espletamento dei suoi compiti, l'Istituto si avvale, oltre che delle rendite del proprio patrimonio, di contributi di amministrazioni pubbliche e di privati.

2. I contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, quantificati dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448, alla voce «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43» sono aumentati di 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2003, con riserva della predetta cifra a favore dell'Istituto.

3. All'onere derivante dal comma 2, valutato in 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 784

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CUTRUFO ED ALTRI

Art. 1.

1. L'Istituto di studi politici «S. Pio V», con sede in Roma, di seguito denominato «Istituto», conservando la natura giuridica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 101, è ente di ricerca non strumentale, dotandosi di ordinamento autonomo ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni. L'Istituto ha la finalità di promuovere ed incoraggiare, in Italia ed all'estero, le ricerche e gli studi nelle discipline umanistiche, con particolare riferimento a quelle storico-politiche, nonché ai problemi della società contemporanea.

2. Per il perseguimento dei suoi fini l'Istituto, in particolare:

a) organizza conferenze, congressi, incontri e seminari per incrementare scambi di studio e di esperienze scientifiche;

b) cura la pubblicazione di studi e ricerche;

c) concede borse di studio agli iscritti ai corsi e contributi a studiosi particolarmente qualificati, per ricerche attinenti ai fini istituzionali dell'ente;

d) eroga premi per la ricerca;

e) svolge, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, anche attraverso la costituzione di appositi istituti, attività di formazione nei settori di competenza dell'Istituto stesso.

Art. 2.

1. L'Istituto è disciplinato da regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilità, ai sensi della citata legge n. 168 del 1989, e successive modificazioni, concernenti anche l'organizzazione didattica e scientifica, la dotazione organica ed il trattamento giuridico ed economico del personale docente e non docente occorrente al funzionamento dell'Istituto medesimo.

Art. 3.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, all'Istituto di studi politici «S. Pio V» è concesso un contributo a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Per l'espletamento dei suoi compiti, l'Istituto si avvale, oltre che delle rendite del proprio patrimonio, di contributi di amministrazioni pubbliche e di privati.

DISEGNO DI LEGGE N. 1140

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BATTISTI ED ALTRI

Art. 1.

1. L'Istituto di studi politici «S. Pio V», con sede in Roma, di seguito denominato «Istituto», conservando la natura giuridica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 101, è ente di ricerca non strumentale, dotandosi di ordinamento autonomo ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni. L'Istituto ha la finalità di promuovere ed incoraggiare, in Italia ed all'estero, le ricerche e gli studi nelle discipline umanistiche, con particolare riferimento a quelle storico-politiche, nonché ai problemi della società contemporanea.

2. Per il perseguimento dei suoi fini l'Istituto, in particolare:

a) promuove studi, seminari, congressi, iniziative culturali, di comunicazione e formazione su temi di interesse politico, storico e istituzionale;

b) esegue ricerche e svolge attività di assistenza tecnica e supporto operativo in ambito istituzionale per conto di pubbliche amministrazioni, di strutture private e di organismi internazionali, cura la pubblicazione di studi e ricerche;

c) concede borse di studio agli iscritti ai corsi e contributi a studiosi particolarmente qualificati, per ricerche attinenti ai fini istituzionali dell'ente;

d) eroga premi per la ricerca;

e) svolge, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, anche attraverso la costituzione di appositi istituti, attività di formazione nei settori di competenza dell'Istituto stesso.

3. Per la realizzazione dei suddetti compiti, l'Istituto di studi politici «S. Pio V» può stipulare accordi di partecipazione e convenzione con istituzioni scientifiche, umanitarie ed economiche, italiane ed estere che operano nei settori di attività indicati al comma 1.

Art. 2.

1. L'Istituto è disciplinato da regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilità, ai sensi della citata legge n. 168 del 1989, e successive modificazioni, concernenti anche l'organizzazione didattica e scientifica, la dotazione organica ed il trattamento giuridico ed economico del personale docente e non docente occorrente al funzionamento dell'Istituto medesimo.

Art. 3.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, all'Istituto di studi politici «S. Pio V» è concesso un contributo pari a 2.100.000 euro annui per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, a titolo di sostegno per l'espletamento delle attività statutarie.

2. In aggiunta al contributo pubblico di cui al comma 1, l'Istituto può avvalersi delle rendite derivanti dal proprio patrimonio e dei contributi erogati da enti locali e da soggetti pubblici e privati.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 2.100.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'u-

nità previsionale di base di parte corrente, «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Mini-

stero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

